Pochi progetti per il futuro

di Gabriele Gamberini, Cecilia Porro, Roberta Scolastici

Fin dalle prime righe dell'art. 8, ddl n. 3249, si intravede la volontà del Legislatore di circoscrivere il più possibile i contorni del lavoro a progetto. Nell'articolo in esame viene infatti prevista la eliminazione dal decreto legislativo n. 276/2003 di ogni riferimento al «programma di lavoro o fasi di esso» e, nella nuova formulazione dell'art. 61, decreto legislativo n. 276/2003, si precisa che il progetto a cui deve ricondursi il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa «deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale». Quest'ultimo viene poi ulteriormente valorizzato dal proprio inserimento tra gli elementi che il contratto di lavoro a progetto deve contenere ai fini della prova *ex* art. 62, decreto legislativo n. 276/2003.

Tale impostazione non lascia quindi più spazio a rapporti di collaborazione aventi ad oggetto attività non direttamente riconducibili ad un risultato finale, caratterizzate – così come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004 – «per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali». Il Legislatore, sopprimendo i concetti di "programma" e di "fase di lavoro", esprime una posizione decisamente rigida, che si pone in contrasto rispetto all'orientamento assunto dal Ministero del lavoro nelle diverse occasioni in cui si era pronunciato a riguardo. Il dicastero di via Veneto infatti ha spesso assimilato il lavoro "a progetto" a quello "a programma" – posto tra l'altro che non vi sono differenze tra le due discipline – dimostrando così un atteggiamento pragmatico, volto a verificare che l'attività posta in essere dal collaboratore sia in entrambi i casi in funzione del risultato, così come previsto dall'art. 61, decreto legislativo n. 276/2003.

L'attuale versione dell'art. 61, decreto legislativo n. 276/2003, pare inoltre semanticamente più convincente rispetto alla versione proposta dal ddl n. 3249. Nella prima emerge in maniera più chiara che l'attività svolta dal collaboratore deve tendere al raggiungimento di un risultato, mentre la seconda risulta appesantita e complicata dall'ennesimo tentativo di circoscrivere la fattispecie del contratto a progetto. La precisazione che «il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale» lascia margini di interpretazione che potrebbero essere utilizzati da coloro che, non potendo più stipulare un contratto "a programma", tenteranno di dilatare il più possibile i confini del contratto "a progetto".

Il Legislatore continua stabilendo che il progetto «non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente», andando quindi a prendere posizione su di un tema che, a partire dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17/2006, aveva creato difformità di interpretazioni. La «mera riproposizione» dovrebbe quindi sussistere solo nel caso in cui il progetto assorba completamente l'oggetto sociale del committente. Detta previsione tuttavia, per quanto possa essere auspicabile per dirimere le controversie interpretative, non pare di per sé idonea a scongiurare condotte elusive dato che, nelle more di entrata in vigore della norma, le società che volessero porre in essere comportamenti fraudolenti potrebbero ben decidere di allargare ad arte il proprio oggetto sociale.

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2008 pare invece aver inspirato l'ultimo periodo della nuova versione dell'art. 61, decreto legislativo n. 276/2003, che prevede che «il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuat[i] dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Viene tuttavia compiuto un passo in avanti rispetto alla circolare del 2008 con la introduzione dell'intervento delle parti sociali nella definizione dei compiti che non potranno essere oggetto di una collaborazione a progetto. Tale previsione ripropone nuovamente l'elemento di presunzione che era stato superato dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25/I/0017286 del 03 dicembre 2008, la quale basava le proprie argomentazioni sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento ([1]).

Pertanto, da una prima lettura dell'art. 61, decreto legislativo n. 276/2003, così come previsto dal punto a) del comma 1 dell'art. 8, ddl n. 3249, pare che il Legislatore abbia preferito il formalismo al pragmatismo con il conseguente innalzamento del rischio di contenzioso per chi continui ad utilizzare le collaborazioni a progetto.

Anche il tema del recesso viene rivisto nell'ottica di apporre forti restrizioni al ricorso delle collaborazioni a progetto. La nuova formulazione del secondo comma dell'art. 67, decreto legislativo n. 276/2003, proposta dal punto d) del comma 1 dell'art. 8, ddl n. 3249, dispone infatti che «le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro». Si prevede quindi sia la facoltà per entrambe le parti di recedere nella ipotesi in cui si verifichi un avvenimento talmente grave da non consentire, neanche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto, sia due eccezioni di recesso, una in capo al committente ed una in capo al collaboratore. Rispetto alla disciplina attualmente vigente viene eliminata la possibilità per il committente di recedere dal contratto anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto, anche in mancanza di una giusta causa, fermo restando l'obbligo di darne preavviso al collaboratore. Tale intervento del Legislatore mira evidentemente a prevenire l'utilizzo improprio degli istituti contrattuali effettuato dai committenti che fanno ricorso al contratto a progetto non come strumento di flessibilità, ma come *escamotage* per ovviare al contratto di natura subordinata. Viene invece concessa l'apposizione di clausole individuali di recesso a favore del collaboratore che, in quanto contraente debole, ha così la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso.

Anche le novità introdotte sul recesso paiono coerenti, dunque, con gli obbiettivi fissati dalla riforma, ed in particolare con quello di rendere più dinamico il mercato del lavoro intervenendo sul concetto di flessibilità in entrata, spesso abusato. Nella medesima ottica, la nuova normativa interviene inoltre sul regime sanzionatorio, rendendolo più stringente nel caso di collaborazioni coordinate e continuative non genuine.

Viene poi introdotta una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione, superabile dal committente che riesca a fornire prova contraria, quando l'attività del collaboratore a progetto sia esercitata secondo «modalità analoghe» a quella svolta, nell'ambito della impresa committente, da lavoratori dipendenti. Posto che il riferimento alle «modalità analoghe» risulta poco chiaro e potrebbe dare luogo ad interpretazioni divergenti da parte della giurisprudenza, vengono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che potranno essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

([1]) Cfr., tra le altre, Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622.

Il secondo comma dell'art. 8 chiarisce invece il regime delle sanzioni applicabili in caso di mancata individuazione del progetto, *ex* art. 69, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003. In particolare viene proposta una norma interpretativa che, accogliendo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato ([2]), dispone che l'assenza del progetto, da parificarsi alla sua insufficiente specificità, determini la conversione *ipso facto* in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo la nuova disposizione, infatti, «l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Tale previsione va a superare sia l'orientamento espresso nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 01/2004, che classifica l'effetto sanzionatorio regolato dal primo comma dall'art. 69 decreto legislativo n. 276/2003 nei termini di una presunzione relativa, con la possibilità, per il committente, di fornire prova della natura autonoma della prestazione del collaboratore, sia i pretesi dubbi di legittimità costituzionale sollevati da altra parte della giurisprudenza, nel timore di una oppressione dell'autonomia privata individuale ([3]).
Oltre ai disincentivi normativi, il Legislatore ha poi introdotto anche un disincentivo contributivo prevedendo un aumento dell'aliquota contributiva per i collaboratori a progetto. L'obiettivo dichiarato è il progressivo avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente: l'aliquota che dovranno pagare gli iscritti alla gestione separata (senza altra copertura previdenziale) sarà del 28% nel 2013 e si innalzerà fino ad arrivare al 33% nel 2018, mentre l'aliquota per i pensionati o gli iscritti ad altra gestione sarà del 19% nel 2013, fino a raggiungere il 24% nel 2018.
Per completezza occorre infine ricordare che il contratto di lavoro a progetto è stato recentemente oggetto di un altro provvedimento legislativo, l'art. 8, decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che, al secondo comma, abilita la contrattazione collettiva aziendale o territoriale ad intervenire «sulle modalità di assunzione e sulla disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto», derogando sia alle disposizioni di legge che ai contratti collettivi nazionali. Stando al tenore letterale della norma, nell'ambito delle specifiche intese di cui all'art. 8, in linea ipotetica le parti potrebbero anche escludere la necessità di un progetto e la trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato per mancanza dello stesso, così come derogare quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Da questa breve analisi si comprende quindi come le proposte di riforma del contratto a progetto rendano la disciplina ancora più complessa e disseminata di insidie.

Intervento normativo	**Impresa**	**Collaboratore**
Art. 8, comma 1, a), b), c), e) ⬇ ➢ **modifiche all'art. 61, d.lgs. n. 276/2003** ➢ **sostituzione lettera b), comma 1, art. 62, d.lgs. n. 276/2003** ➢ **modifiche a: comma 1, art. 67; art. 68 e comma 1, art. 69, d.lgs. n. 276/2003**	Disciplina particolarmente complessa. Oggettive difficoltà nello stipulare correttamente un contratto a progetto. Rischio contenzioso. 	Contratti con progetti indicati in maniera maggiormente specifica e funzionalmente collegati ad un determinato risultato finale.

([2]) Cfr. Trib. Milano, 12 luglio 2007, n. 2428; Trib. Arezzo, 21 aprile 2006; Trib. Voghera, 23 maggio 2006; Trib. Roma, 5 giugno 2007; Trib. Milano, 8 gennaio 2007; Trib. Modena, 29 gennaio 2008.
([3]) Trib. Torino, 5 aprile 2005; Trib. Genova, 7 aprile 2006; Trib. Genova, 7 marzo 2007.

Art. 8, comma 1, d) ➢ **sostituzione art. 67, comma 2, d.lgs. n. 276/2003**	Recesso anticipato solo per: ➢ giusta causa; ➢ inidoneità professionale del collaboratore.	Recesso anticipato per: ➢ giusta causa; ➢ clausola prevista nel contratto individuale di lavoro.
Art. 8, comma 1, f) ➢ **modifiche al comma 2, art. 69, d.lgs. n. 276/2003**	Deve dare prova della autonomia del rapporto. Poca chiarezza sulle «modalità analoghe» di svolgimento della prestazione. Rischio contenzioso.	Presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione.
Art. 8, comma 2 ➢ **interpretazione del comma 1, art. 69**	Se manca il progetto costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.	Normativa maggiormente chiara e certa.
➢ **Regime contributivo**	Maggiori oneri.	Maggiori oneri.
Art. 8, comma 3 ➢ **entrata in vigore della legge**	Le imprese sono preoccupate dall'aumento dei costi e della burocrazia e disorientate dalla mancanza di certezza normativa. Potrebbero non rinnovare i contratti a progetto.	Dopo tanti sorrisi, come sarà il volto dei collaboratori a cui non verrà offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non verrà nemmeno rinnovato il contratto a progetto?